

AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 2889 di data 30 dicembre 2005, come modificata con successiva deliberazione n. 6 di data 13 gennaio 2006, con la quale la Giunta provinciale ha impartito all'APRaN specifiche direttive per la stipulazione di accordi stralcio in materia di indennità di missione e di buono pasto dei dipendenti dei vari comparti di contrattazione provinciale, il giorno 22/05/07, la delegazione di parte pubblica composta da:

dott. Aldo Duca - presidente



dott. Silvio Fedrigotti – componente



prof. Mario Pederzoli – componente



e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:




per l'A.N.P.



per la FLC C.G.I.L.



per la C.I.S.L. Scuola



per la U.I.L. Scuola del Trentino

hanno sottoscritto l'~~ipotesi~~ di accordo per la definizione di alcuni aspetti del trattamento accessorio dei dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento.

IPOTESI DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DI ALCUNI ASPETTI DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

**Art. 1
Campo di applicazione**

1. Il presente accordo si applica al personale di cui all'art. 3, comma 1, punto 1), del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg.

**Art. 2
Somma forfetaria**

1. Dall'1 giugno 2007, al dirigente scolastico che non chiede il rimborso dei pasti ai sensi della lettera d), comma 1, dell'art. 4 dell'allegato D) al C.C.P.L. 2002-2005 dell'area della dirigenza e segretari comunali di data 27 dicembre 2005, è attribuita una somma forfetaria pari a giornalieri € 9,00 per missioni di almeno 8 ore, elevata ad € 15,00 per missioni di almeno 12 ore. La mancata indicazione sul foglio di viaggio dell'eventuale fruizione di vitto a carico di altre amministrazioni, costituisce illecito sanzionato disciplinarmente.

**Art. 3
Viaggi di missione in paesi disagiati**


1. Per le missioni in Paesi particolarmente disagiati per le quali risulta oggettivamente difficoltosa la produzione della documentazione di spesa, l'organo di governo dell'Ente provvede a fissare un trattamento economico forfetario a titolo di rimborso spese, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio.

**Art. 4
Buono pasto**

1. Dall'1 giugno 2007, l'importo riconosciuto per il servizio sostitutivo di mensa realizzato tramite buoni pasto nonché per le spese sostenute per ciascun pasto è elevato ad € 6,00. L'eventuale maggior costo è a carico del dipendente.
2. L'importo di cui al comma 1 è usufruibile dal dipendente sia nel caso di prestazione resa nella sede di servizio che fuori sede di servizio, qualora autorizzata. Nel caso di missioni inferiori alle 8 ore, il dipendente può fruire del rimborso dei pasti o della corresponsione della somma forfetaria di cui all'art. 2



2



qualora non possa usufruire del servizio sostitutivo di mensa. Per quanto non modificato dal presente accordo continua ad applicarsi quanto previsto all'art. 58, commi 1 e 3, del CCPL del Comparto autonomie locali di data 20.10.2003 (Mensa) per effetto del rinvio operato dall'art. 35 del C.C.P.L. 2002-2005 di data 31 ottobre 2006.



BD

